



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 259 DEL 02/12/2025

Proposta N° 263 del 02/12/2025

OGGETTO:	MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO I RESIDENTI MUNITI DI CONTRASSEGNO, NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE E DAL 01 MARZO AL 30 APRILE DI OGNI ANNO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 0/24 E DIVIETO DI FERMATA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 254/2025
----------	--

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DATO ATTO che le caratteristiche strutturali in alcune vie del territorio comunale di cui all'oggetto, in particolare la ridotta larghezza della strada e le abitazioni ivi presenti ai lati, siano tali da non rendere agevole il transito di un numero elevato di veicoli;

CONSIDERATO che a seguito di verifiche attuate dal personale di questo ufficio, per migliorare la sicurezza, l'ordine pubblico e la fluidità del traffico è necessario procedere ad appropriati provvedimenti di viabilità nelle vie di seguito elencate:

-

ATTESO che per garantire la sicurezza della circolazione stradale nelle vie in premessa descritte occorre istituire un divieto di sosta con rimozione forzata e di transito eccetto i residenti, muniti di apposito contrassegno, il divieto di sosta con rimozione 0/24 e il divieto di fermata.

RAVVISATA, quindi, la necessità di adottare il già menzionato provvedimento in relazione alle esigenze del traffico ed alle caratteristiche delle sopra citate strade;

RAVVISATA la necessità di annullare e sostituire l'ordinanza n. 254/2025 con la presente;

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 04.08.2025 n. di prot. 0032183/25;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Nel periodo dal 01 OTTOBRE al 23 DICEMBRE e dal 01 MARZO al 30 APRILE nelle seguenti vie delimitate dalla segnaletica in atto, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni alla viabilità

- Via Goito, Via Quarto, Via Sant'Isidoro (parte interna) e Via Palestro istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e transito dalle ore 09:00 alle ore 19:00 con esclusione dei residenti muniti di contrassegno da esporre nella parte del parabrezza anteriore ben visibile:

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa in Via Pastrengo ove previsto dalla segnaletica in atto, si istituisce il divieto di fermata.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa si istituisce il divieto di sosta con rimozione 0/24 ove prescritto dalla segnaletica in atto nelle Vie:

- Via Sant'Isidoro, Strada del Cristo, Via Risorgimento, Via Mentana, Via Solferino, Via Costalandria, Via dei Mille, Via Custoza, Via Tamburino Sardo e Via Marsala.

PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con essa.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è annullato. **Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. entreranno in vigore dopo il regolare posizionamento della relativa segnaletica verticale.**

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- ☐ Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo;
- ☐ SUEM – 118
- ☐ magazzino.comunebussolengo@gmail.com
- ☐ corrado.ridolfi@comune.bussolengo.vr.it
- ☐ scuola@comune.bussolengo.vr.it

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
Perella Fabio / InfoCamere S.C.p.A.